



COMUNE DI MONTIANO

PROVINCIA di FORLI' - CESENA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/05/2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1:	Definizioni	Pag. 4
Articolo 2:	Ambito e scopo del Regolamento	Pag. 4
Articolo 3:	Entrate tributarie comunali	Pag. 5
Articolo 4:	Rapporti con il contribuente	Pag. 5

TITOLO II ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 5:	Forma di gestione delle entrate	Pag. 6
Articolo 6:	Il funzionario responsabile del tributo	Pag. 6
Articolo 7:	Dichiarazione tributaria	Pag. 7
Articolo 8:	Attività di controllo	Pag. 7
Articolo 9:	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali	Pag. 7
Articolo 10:	Avviso di accertamento	Pag. 8
Articolo 11:	Notificazione	Pag. 9
Articolo 12:	Contenzioso	Pag. 10

TITOLO III DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 13:	Oggetto	Pag. 11
Articolo 14:	Presentazione dell'istanza di interpello	Pag. 11
Articolo 15:	Requisiti dell'istanza di interpello e cause di inammissibilità	Pag. 12
Articolo 16:	Adempimenti del Comune	Pag. 13
Articolo 17:	Efficacia della risposta all'istanza di interpello	Pag. 13

TITOLO IV RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI

Articolo 18:	Riscossione	Pag. 14
Articolo 19:	Sospensione dei termini ordinari di versamento e di dichiarazione	Pag. 14
Articolo 20:	Rateizzazione di tributi comunali arretrati	Pag. 14
Articolo 21:	Rimborsi	Pag. 16
Articolo 22:	Sospensione dei rimborsi e compensazione	Pag. 17
Articolo 23:	Soglie minime per l'esigibilità di versamenti spontanei/rimborsi di tributi comunali	Pag. 17
Articolo 24:	Soglie minime per l'esigibilità di tributi comunali a seguito di	

	attività di controllo da parte dell'Ente	Pag. 18
Articolo 25:	Ravvedimento operoso in caso di omessi/parziali/tardivi versamenti	Pag. 18
Articolo 26:	Ravvedimento operoso in caso di omessa/infedele denuncia	Pag. 20

TITOLO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 27:	Principi generali	Pag. 23
Articolo 28:	Ambito di applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con adesione	Pag. 23
Articolo 29:	Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente	Pag. 23
Articolo 30:	Avvio del procedimento	Pag. 24
Articolo 31:	Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale	Pag. 24
Articolo 32:	Procedimento ad iniziativa del contribuente	Pag. 25
Articolo 33:	Effetti dell'invito a comparire	Pag. 25
Articolo 34:	Atto di accertamento con adesione	Pag. 26
Articolo 35:	Perfezionamento della definizione	Pag. 26
Articolo 36:	Effetti della definizione	Pag. 26
Articolo 37:	Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione Riduzione della sanzione	Pag. 27

TITOLO VI AUTOTUTELA

Articolo 38:	Potere di esercizio dell'autotutela	Pag. 28
Articolo 39:	Adempimenti degli uffici	Pag. 28

TITOLO VII INCENTIVI

Articolo 40:	Incentivi al personale	Pag. 29
--------------	------------------------	---------

TITOLO VIII NORME FINALI

Articolo 41:	Norme finali e transitorie	Pag. 29
--------------	----------------------------	---------

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento s'intende:
 - a) per "accertamento" il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso; nell'ambito di tale attività vengono verificati anche gli elementi risultanti dalla dichiarazione, comportanti il confronto con il dovuto sulla base della dichiarazione ed il versato dal contribuente, con il conseguente eventuale recupero del parziale/omesso versamento; gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 costituiscono anche "titolo esecutivo" idoneo ad attivare anche le procedure esecutive e cautelari senza preventiva emissione di cartella esattoriale o atto ingiuntivo;
 - b) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
 - c) per "dichiarazione", la dichiarazione o denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o regolamento;
 - d) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;
 - e) per "regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - f) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il Dirigente, il Funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante Piano Esecutivo di Gestione, Regolamenti di organizzazione e conseguenti atti della Giunta e del Dirigente, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
 - g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o comunque l'entrata avente natura tributaria.

ARTICOLO 2

Ambito e scopo del Regolamento

- 1) Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento ed alla riscossione dei tributi medesimi.
- 2) Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
- 3) Nella gestione dei tributi disciplinati da appositi regolamenti, continuano ad essere applicate le relative norme, se non risultano contrastanti con le disposizioni del presente Regolamento.

- 4) Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

ARTICOLO 3

Entrate tributarie comunali

- 1) Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, entrate aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

ARTICOLO 4

Rapporti con il contribuente

- 1) Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati al principio della buona fede, garantendo la massima informazione ed assistenza possibile, in particolare a ridosso delle scadenze relative alle diverse obbligazioni tributarie, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 212/2000 recante lo "Statuto dei diritti del contribuente".
- 2) Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, con il presente Regolamento vengono disciplinati i seguenti istituti:
- Diritto di interpello
 - Accertamento con adesione
 - Autotutela
 - Compensazione
 - Rateazione
 - Ravvedimento operoso

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ARTICOLO 5

Forma di gestione delle entrate

- 1) Con delibera di Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto stabilito dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997.
- 2) Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente, sia in fase di istituzione e prima applicazione che successivamente.
- 3) La forma di gestione prescelta può essere esercitata ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e deve comunque rispondere a criteri di massima economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

ARTICOLO 6

Il funzionario responsabile del tributo

- 1) Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio posseduto, al quale, previo consenso del medesimo, conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
- 2) In particolare, il funzionario responsabile del tributo deve:
 - a) curare tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione, nonché applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) apporre il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva di entrate tributarie o sul prospetto di sintesi delle ingiunzioni di pagamento;
 - d) disporre i rimborsi;
 - e) curare il contenzioso nonché rappresentare in giudizio l'Ente per le controversie relative al tributo stesso qualora la normativa lo preveda;
 - f) all'occorrenza, esercitare il potere di autotutela, nonché provvedere a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione così come disciplinati dal presente Regolamento;
 - g) compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
- 3) In caso di assenza, impedimento, incompatibilità del funzionario responsabile del tributo, le funzioni di cui sopra sono svolte da altro dipendente a tale scopo eventualmente nominato dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 7

Dichiarazione tributaria

- 1) Il soggetto passivo del tributo, o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, qualora previsto dalla normativa vigente, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
- 2) La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante, e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
- 3) In caso di presentazione di dichiarazione priva di sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
- 4) Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
- 5) Qualora una agevolazione tributaria fosse introdotta con Regolamento Comunale previa presentazione di idonea autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, quest'ultima, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere presentata con le modalità ed entro i termini indicati espressamente dall'Ente a pena di inammissibilità del beneficio e conseguente perdita del diritto.

ARTICOLO 8

Attività di controllo

- 1) Spetta all'ufficio tributario provvedere al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
- 2) Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuali relativamente ai singoli tributi, sentito il funzionario responsabile. In mancanza, vi provvede quest'ultimo.
- 3) In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

ARTICOLO 9

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

- 1) Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario o dal Concessionario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
- 2) In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento del rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi

pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare. Ai medesimi uffici può essere richiesto di divulgare agli utenti che ad essi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributario.

ARTICOLO 10

Avviso di accertamento

- 1) Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo e gli eventuali interessi moratori;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
- 2) La motivazione dell'avviso di accertamento comporta l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'avviso medesimo. Se nel provvedimento si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato a quello che lo richiama, oppure il provvedimento deve riportare il contenuto essenziale dell'atto richiamato. Non si dà corso a tale procedura nel caso in cui al Comune risulti che l'atto richiamato sia già stato formalmente comunicato al contribuente in precedenza, oppure si tratti di un'informazione fornita dal sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel qual caso è sufficiente l'indicazione della provenienza di tale informazione.
- 3) L'avviso di cui al comma 1 deve tassativamente indicare:
 - a) che è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, rivolgendosi al funzionario responsabile che ha sottoscritto l'atto medesimo;
 - b) che presso il predetto funzionario è possibile promuovere un riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela ;
 - c) gli istituti giuridici che consentono la definizione bonaria dell'obbligazione tributaria;
 - d) le modalità, il termine e l'organo cui è possibile ricorrere avverso l'avviso.
- 4) Gli avvisi di accertamento emessi dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla data stessa in base alle norme che regolano ciascuna entrata, al fine di potenziare le attività di riscossione, devono inoltre contenere:
 - l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme in essi indicati entro il termine per proporre ricorso;
 - l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza preventiva emissione di cartella di pagamento o atto ingiuntivo;
 - l'indicazione del soggetto che in caso di mancato pagamento nei termini indicati procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata;

- in caso di eventuale tempestiva proposizione del ricorso l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/97.
- 5) Il contenuto di cui al comma 4 deve essere inserito anche in eventuali atti impto-esecutivi secondari in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento originari (ad es. avvisi di accertamento in rettifica, accertamenti con adesione in caso di omesso versamento di rate successive alla prima o definitività dell'atto impugnato). In tutti questi casi il versamento delle somme dovute dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica del medesimo.
 - 6) In caso di emissione di avvisi di accertamento in rettifica a seguito di riesame in autotutela dell'atto impositivo originario, entro il sopra indicato termine di 60 giorni dal perfezionamento della notifica è possibile eseguire il versamento del dovuto godendo della eventuale definizione agevolata delle sanzioni. Il termine per presentare eventuale ricorso continua a decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo originario.
 - 7) Non è previsto contraddittorio preventivo all'emissione dell'avviso di accertamento.
 - 8) Agli avvisi di accertamento emessi entro il 31/12/2019 continuano ad applicarsi le norme vigenti a tale data.

ARTICOLO 11

Notificazione

- 1) La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, se effettuata direttamente dall'ufficio comunale mediante invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve avvenire con plico sigillato al fine di garantire che il loro contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario. In tal caso, qualora il contribuente sia interessato da più provvedimenti, è ammesso l'invio degli stessi in un unico plico, con l'obbligo per l'ufficio di accompagnare i provvedimenti inseriti nel plico con apposita comunicazione riepilogativa degli atti ivi contenuti.
- 2) Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di un addetto all'ufficio, preventivamente incaricato, limitatamente in tale sede, anche alle funzioni di messo notificatore, ai sensi di legge.
- 3) Per gli avvisi di accertamento e di rimborso, è prevista la ripetibilità delle spese di notifica in misura forfettaria, come fissate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora il plico postale, con cui si procede alla notifica, contenga più provvedimenti, il recupero delle suddette spese avverrà una volta sola, come se il plico contenesse un unico provvedimento.
- 4) Qualora ne ricorrano i presupposti è ammessa la notifica degli avvisi di accertamento e di rimborso dei tributi comunali con le modalità e ai sensi di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modifiche ed integrazioni. Qualora la notifica avvenga in questa modalità, non si applica la ripetibilità delle spese di notifica.

ARTICOLO 12

Contenzioso

- 1) Per le entrate tributarie per le quali la normativa vigente lo preveda, al Funzionario responsabile designato dal Comune per la gestione dei tributi spetta la rappresentanza in giudizio per le relative controversie, la predisposizione delle memorie difensive, e quant'altro necessiti al fine di definire in un'ottica di efficienza ed economicità la controversia (proporre o aderire a mediazione/reclamo, conciliazione giudiziale, ecc.), nonché proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
- 2) La sottoscrizione degli atti processuali per i tributi di cui al comma 1 spetta al Funzionario responsabile.
- 3) Sempre con riferimento ai tributi di cui al comma 1, al dibattimento in pubblica udienza il Comune è di norma rappresentato dal Funzionario responsabile o da altro dipendente appositamente da lui delegato.
- 4) Per le altre entrate di natura tributaria per le quali la normativa non prevede la rappresentanza in giudizio da parte del Funzionario responsabile del tributo, in materia di rappresentanza si applicano i principi generali previsti dallo Statuto comunale.
- 5) E' comunque compito di colui al quale spetta la rappresentanza in giudizio seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
- 6) Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

TITOLO III – DIRITTO DI INTERPELLO

ARTICOLO 13

Oggetto

- 1) Il presente capo è formulato in attuazione dell'art. 11 della Legge n. 112/2000, concernente “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e del D.Lgs. n. 156/2015 recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario” e disciplina il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
- 2) Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

ARTICOLO 14

Presentazione dell'istanza di interpello

- 1) Ciascun contribuente, anche non residente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune, in qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce, istanza di interpello.
- 2) L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici non di competenza dell'Ufficio Tributi o qualora in questi non possano configurarsi incertezze di disposizioni legislative o normative.
- 3) L'istanza di interpello può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio, o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).
- 4) Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi e gli ordini professionali, possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta del Comune non produce gli effetti di cui al successivo articolo 17.
- 5) Il contribuente dovrà presentare istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima.
- 6) L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna diretta a mano, o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
- 7) La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

ARTICOLO 15
Requisiti dell'istanza di interpello e cause di inammissibilità

- 1) L'istanza di interpello deve contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle lettere a) "interpello ordinario" e c) "abuso del diritto" del comma 1, dell'articolo 11, della Legge n. 212/2000;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
- 2) All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
- 3) Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, il Comune invita il contribuente a regolarizzare l'istanza entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
- 4) L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1;
 - b) non è presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato ad integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

ARTICOLO 16

Adempimenti del Comune

- 1) La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, presso i recapiti indicati dall'istante, entro 90 giorni, per le istanze di cui alla lettera a) dell'art.11 della L. 212/2000 (cosiddetto interpellato ordinario) e entro 120 giorni, per le istanze di cui alla lettera c) dell'art.11 di cui sopra, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpellato ovvero dalla data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 15, comma 3.
- 2) Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpellato o la documentazione allegata. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpellato, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
- 3) Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui si ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta fermo, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

ARTICOLO 17

Efficacia della risposta all'istanza di interpellato

- 1) La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpellato. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto di interpellato, salvo modifiche normative.
- 2) Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'art. 15, comma 1, lettera e) del presente regolamento non pervenga al contribuente entro il termine previsto, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento eventualmente prospettato dal richiedente.
- 3) Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpellato, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
- 4) Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC. Tale rettifica non ha efficacia retroattiva e vale esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
- 5) Le risposte alle istanze di interpellato non sono impugnabili.

TITOLO IV - RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI

ARTICOLO 18

Riscossione

- 1) Le modalità di riscossione, sia spontanea che da recupero evasione, delle entrate tributarie sono definite dalla normativa vigente e dai regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
- 2) Agli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792 - 804 della L. 160/2019; questi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva emissione di cartella esattoriale o atto ingiuntivo.
- 3) Gli avvisi di accertamento emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020 continuano ad essere riscossi coattivamente:
 - a) con la procedura del ruolo di cui al DPR 602/1973 se la riscossione coattiva è affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale;
 - b) con la procedura dell'Ingiunzione "rinforzata" di cui al R.D. 639/1910 seguendo le disposizioni contenute nel Titolo II del DPR 602/1973 nel caso la riscossione coattiva sia svolta in proprio dall'Ente locale o sia affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997.
- 4) Gli interessi per la riscossione del tributo sono dovuti nella misura pari al tasso di interesse legale vigente nei vari periodi di imposta e sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

ARTICOLO 19

Sospensione dei termini di versamento e dichiarazione

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie, i termini di pagamento di avvisi di accertamento esecutivo e/o delle rateizzazioni concesse su annualità pregresse possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze sanitarie o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Per gli esercizi commerciali e/o artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi la Giunta può deliberare agevolazioni sui tributi di competenza, fino alla totale esenzione.¹

¹ Disposizione prevista all'art. 1, comma 86 della Legge 549 del 28/12/1995

ARTICOLO 20

Rateizzazione di tributi comunali arretrati

- 1) Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. Tale situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica deve essere motivata e comprovata allegando all'istanza idonea documentazione (esempi a puro titolo esemplificativo ISEE, estratto conto bancario/postale, ecc...).
- 2) Su istanza del contribuente le somme dovute per annualità arretrate, risultanti da avvisi di accertamento (compresi quelli esecutivi emessi dopo il 01/01/2020), che superino il complessivo importo di € 100,00, possono essere versate in ratemensili con le seguenti modalità:
 - Per i debiti da € 100,01 a € 500,00 fino a un massimo di 4 rate;
 - Per i debiti da € 500,01 a € 3.000,00 fino a un massimo di 12 rate;
 - Per i debiti da € 3.000,01 a 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate;
 - Per i debiti superiori a 6.000,01 n. 36 rate.
- 3) La rata minima non può comunque essere inferiore a € 50,00 mensili.
- 4) Se l'importo di cui si chiede la rateazione è superiore a € 40.000,00 il Comune può concedere una dilazione di pagamento fino a 60 rate mensili previa presentazione di polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza sei mesi dopo quella dell'ultima rata, così come individuata nel provvedimento di rateazione.
- 5) E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano riferiti a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
- 6) La domanda di rateizzazione per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo deve essere presentata all'Ente che ha emesso l'atto fino alla data di presa in carico del credito da parte del soggetto affidatario delle attività di riscossione forzata.

In tal caso qualora l'istanza di rateizzazione per somme arretrate venga presentata entro il termine per ricorrere (prima che l'atto diventi titolo esecutivo ed in tempo utile affinché l'ufficio possa istruire la pratica) la dilazione eventualmente concessa dovrà essere così calcolata:

- 1° rata (da versare inderogabilmente entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria dell'avviso di accertamento esecutivo) pari alla quota parte di imposta + quota parte di interessi + quota parte di sanzioni non abbattibili + tutto il carico sanzionatorio eventualmente abbattibile;
- 2° rata e successive: quota parte imposta + quota parte interessi dell'atto + quota parte eventuali sanzioni non abbattibili + interessi moratori per dilazione di pagamento.

Qualora il contribuente abbia diritto alla definizione agevolata delle sanzioni inserite negli avvisi di accertamento (sanzioni per infedele/omessa denuncia) e intenda aderire alle medesime versandole

nella misura abbattuta prevista dalla normativa vigente entro il termine per proporre ricorso, nelle more dell'evasione della pratica da parte dell'Ente competente è ammesso il versamento in unica soluzione ed in autoliquidazione da parte del contribuente entro il sopra citato termine. In tal caso il piano di dilazione comprenderà esclusivamente la maggiore imposta accertata, sanzioni non abbattibili, interessi e spese di notifica.

Se l'istanza di rateizzazione viene presentata oltre il termine previsto per proporre ricorso ma entro il termine della presa in carico del debito tributario da parte del soggetto competente all'esecuzione forzata e cautelare, le rate mensili nelle quali il pagamento può essere dilazionato comprendono quota parte di imposta + quota parte di interessi + quota parte di sanzioni non abbattibili + quota parte sanzioni per infedele/omessa denuncia non abbattute e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

- 7) Una volta che il titolo esecutivo è già in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, la domanda di rateizzazione deve essere presentata a quest'ultimo.

Qualora il soggetto incaricato della riscossione coattiva sia l'Ente impositore medesimo o soggetto terzo ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97 non può essere concessa dilazione di pagamento quando siano già state avviate procedure cautelari o esecutive. Si applicano le disposizioni di cui al presente articolo in quanto compatibili.

- 8) Ricevuta la richiesta di rateizzazione di cui ai commi 6, e 7 secondo periodo, del presente articolo l'Ente impositore o il soggetto affidatario può iscrivere ipoteca o il fermo amministrativo solo in caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dai benefici della dilazione.

- 9) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di 6 (sei) mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere più rateizzato (né dall'Ente che ha emesso l'atto impositivo-esecutivo né dal soggetto incaricato della riscossione). L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

- 10) Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche agli avvisi di accertamento emessi alla data di entrata in vigore del regolamento.

ARTICOLO 21

Rimborsi

- 1) La richiesta di rimborso, da presentarsi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, deve essere, a pena di nullità, motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 2) Nel caso la richiesta di rimborso risulti mancante di almeno uno dei sopra elencati elementi, l'ufficio provvedere a dare un termine perentorio di giorni 30, decorrenti dall'invito dell'ufficio medesimo, per il perfezionamento della richiesta stessa. Qualora il perfezionamento dell'istanza non pervenga all'ufficio competente entro il sopra indicato termine l'istanza stessa si intende definitivamente archiviata.
- 3) Gli interessi, pari al saggio di interesse legale vigente nei singoli periodi di imposta e con maturazione giorno per giorno, decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

- 4) Per tutte le entrate tributarie non si procede al rimborso di somme non dovute complessivamente inferiori all'importo minimo previsto nel successivo art. 23.

ARTICOLO 22

Sospensione dei rimborsi e compensazione

- 1) Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero alla decisione di altro organo.
- 2) In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

ARTICOLO 23

Soglie minime per l'esigibilità di versamenti spontanei/rimborsi di tributi comunali

- 1) Si intendono soglie minime per l'esigibilità di tributi comunali gli importi di ciascun tributo fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati rimborsi. Gli importi vengono stabiliti tenendo conto delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi del contribuente, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'Ente per la riscossione e dei rimborsi, nonché del vantaggio economico della riscossione.
- 2) La determinazione di importi diversificati è motivata dalla eventuale necessità di azione istruttoria da parte dell'Ente.
- 3) Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire con versamento diretto da parte del contribuente stesso, sono fissate le seguenti soglie minime:

TRIBUTO	SOGLIA DI ESIGIBILITA'
- IMU (quota competenza dell'Ente)	Euro 12,00
- Imposta Comunale sulla Pubblicità	Euro 12,00
- Diritti sulle Pubbliche Affissioni	Euro 3,00
- TASI	Euro 12,00
- TARI	Euro 12,00
- TARI giornaliera	Euro 5,00

- 4) Se il dovuto per l'intero anno d'imposta è uguale o superiore a detta soglia il versamento deve essere eseguito.

- 5) Tali soglie sono intese autonomamente per ogni singolo tributo e per singola annualità.
- 6) Il Comune, per ciascun anno d'imposta, non esegue rimborsi per importi inferiori a quelli riportati nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo.

ARTICOLO 24

Soglie minime per l'esigibilità di tributi comunali a seguito di attività di controllo da parte dell'Ente

- 1) Nel caso in cui il pagamento del tributo venga richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali sono fissate le seguenti soglie minime al di sotto delle quali non si procede con l'emissione dell'atto di accertamento:

TRIBUTO	SOGLIA DI ESIGIBILITA'
- IMU	Euro 16,00
- Imposta Comunale sulla Pubblicità	Euro 16,00
- TASI	Euro 16,00
- TARI	Euro 16,00

- 2) I sopra indicati limiti sono fissati autonomamente per annualità e si intendono individuati nell'importo complessivo dell'eventuale atto di accertamento, comprensivo di sanzioni tributarie ed interessi ed al lordo di eventuale abbattimento delle sanzioni per adesione formale del contribuente all'atto.
- 3) Per gli avvisi di accertamento, è prevista la ripetibilità delle spese di notifica in misura forfettaria, come fissate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (le spese di notifica non sono incluse negli importi di cui alla tabella sopra esposta).
- 4) Non si procedere al recupero di eventuali oneri a carico del debitore di cui all'art.1, comma 803 lettera a) della L. 160/2019 di importo inferiore uguale ad Euro 16,00 qualora il contribuente a seguito di notifica avviso di accertamento esecutivo, abbia effettuato il versamento dell'importo complessivo liquidato (imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica) oltre il termine per la definitività dell'atto stesso ma prima dell'avvio delle procedure cautelari. Tale soglia non si applica qualora la riscossione coattiva (o "riscossione forzata") venga affidata all'Agente per la Riscossione nazionale o a soggetto affidatario di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/97.

ARTICOLO 25

Ravvedimento operoso in caso di omessi/parziali/tardivi versamenti

- 1) L'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal presente articolo può essere applicato a tutte le entrate tributarie comunali per violazioni relative ad omessi/parziali/tardivi versamenti.

- 2) Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.
- 3) L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di omesso/parziale/tardivo versamento consente la riduzione della sanzione (30%) nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

○ Ravvedimento sprint:

per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello **0,1%** per ogni giorno di ritardo

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

○ Ravvedimento breve:

per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta **all'1,5%** dell'imposta, applicando alla sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 l'abbattimento ad 1/10;

○ Ravvedimento medio:

per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta **all'1,67%** dell'imposta applicando alla sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 l'abbattimento ad 1/9;

○ Ravvedimento lungo:

per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta al **3,75%** dell'imposta, applicando alla sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 l'abbattimento ad 1/8;

○ Ravvedimento entro due anni:

per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta al **4,29%** dell'imposta, applicando alla sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 l'abbattimento ad 1/7;

○ Ravvedimento oltre due anni:

per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta al **5%** dell'imposta applicando alla sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 l'abbattimento ad 1/6.

- 4) La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:

- a. l'importo del tributo omesso;
- b. l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente comma 3;
- c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

Le tre componenti di cui sopra vanno di norma versate contestualmente. In ogni caso si considera effettuato regolarmente anche il ravvedimento con versamento non contestuale degli importi di cui alle lettere a), b) e c), purché eseguito nei termini e con le sanzioni indicate al comma 3, e senza frazionamento del tributo omesso.

- 5) In materia di tributi comunali al contribuente non è ammesso avvalersi del “ravvedimento parziale” di cui all’articolo 13-bis del D.Lgs. n. 472/1997. Qualora pervenissero versamenti eseguiti in forma frazionata verranno considerati ai fini istruttori come parziali versamenti d’imposta.
- 6) Le eventuali modifiche di legge della misura della sanzione per le fattispecie sopra disciplinate si considerano automaticamente aggiornate.

ARTICOLO 26

Ravvedimento operoso in caso di omessa/infedele denuncia

- 1) L’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal presente articolo può essere applicato a tutte le entrate tributarie comunali per violazioni relative ad omessa e/o infedele denuncia. L’istituto è precluso in caso di accessi con conseguente processo verbale di constatazione e/o emissione di avvisi di accertamento per le medesime annualità.
- 2) L’applicazione del ravvedimento operoso in caso di **omessa presentazione** di denuncia consente la riduzione della sanzione prevista nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:
 - **Ravvedimento breve:**
se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta **al 5%** dell’imposta, applicando alla sanzione prevista l’abbattimento ad 1/10, con un minimo di Euro 5,00;
 - **Ravvedimento medio:**
se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza la sanzione è ridotta **al 10%** dell’imposta, applicando alla sanzione prevista l’abbattimento ad 1/10, con un minimo di Euro 5,00;
 - **Ravvedimento entro l’anno:**
se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno dalla scadenza ed entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione la sanzione è ridotta **al 12,50%** dell’imposta, applicando alla sanzione prevista l’abbattimento ad 1/8, con un minimo di Euro 6,25;
 - **Ravvedimento entro due anni:**
se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al punto precedente ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione la sanzione è ridotta **al 14,29%** dell’imposta, applicando alla sanzione prevista l’abbattimento ad 1/7, con un minimo di Euro 7,14;

- Ravvedimento oltre due anni:
se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione e fino all'emissione di un eventuale avviso di accertamento da parte dell'Ente la sanzione è ridotta al **16,67%** dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/6 con un minimo di Euro 8,33.
- 3) L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di **infedele presentazione** di denuncia consente la riduzione della sanzione prevista nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:
- Ravvedimento breve:
se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'errore è stato commesso la sanzione è ridotta **al 5,56%** dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/9, con un minimo di Euro 5,56;
 - Ravvedimento entro l'anno:
se la regolarizzazione avviene entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione la sanzione è ridotta **al 6,25%** dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/8, con un minimo di Euro 6,25;
 - Ravvedimento entro due anni:
se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al punto precedente ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione la sanzione è ridotta **al 7,14%** dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/7, con un minimo di Euro 7,14;
 - Ravvedimento oltre due anni:
se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione e fino all'emissione di un eventuale avviso di accertamento da parte dell'Ente la sanzione è ridotta al **8,33%** dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/6 con un minimo di Euro 8,33.
- 4) Per i ravvedimenti di cui al presente articolo vale quanto previsto, in quanto compatibile, nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 25 del presente regolamento.
- 5) Il ravvedimento operoso in caso di omessa e di infedele denuncia si perfeziona con la presentazione della denuncia stessa ed il pagamento di quanto dovuto (tributo, sanzione, interessi).
- 6) Ai fini della TARI il ravvedimento per omessa/infedele denuncia si intende perfezionato in seguito:

A) alla **presentazione** di regolare denuncia da parte del contribuente in cui viene dichiarata la corretta decorrenza dell'occupazione/detenzione e l'intenzione di avvalersi dell'istituto del "ravvedimento operoso" per le annualità ancora sanabili;

B) conseguente **versamento** (con modalità concordate con il competente ufficio) di quanto dovuto (a titolo di imposta, sanzioni abbattute e interessi) così come calcolato dal competente ufficio in base a quanto dichiarato.

Qualora il contribuente non eseguisse entro i termini concordati con l'ufficio il versamento del dovuto per le annualità "ravvedibili" l'istituto in esame non si intenderebbe perfezionato e l'ufficio sarà titolato ad emettere avviso di accertamento per infedele/omessa denuncia.

TITOLO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 27 Principi generali

- 1) Il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 ed ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

ARTICOLO 28 Ambito di applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con Adesione

- 1) L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e agli accertamenti d'ufficio delle omesse dichiarazioni; non si applica agli atti di mera liquidazione dei tributi.
- 2) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
- 3) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
- 4) L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
- 5) La definizione ha effetto esclusivamente per i tributi e per le annualità oggetto di imposizione e accertamento.
- 6) In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

ARTICOLO 29 Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

- 1) Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

ARTICOLO 30

Avvio del procedimento

- 1) Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) **a cura dell'Ufficio Comunale**, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - la maggiore imposta, sanzioni ed interessi;
 - i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
 - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - b) **su istanza del contribuente**, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento per infedele/omessa denuncia.

ARTICOLO 31

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

- 1) L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica eseguita dai messi comunali o PEC, con l'indicazione degli elementi di cui al precedente art. 30, comma 1, lett. a).
- 2) Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 3) Il contribuente può prestare adesione al contenuto dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento.
- 4) In presenza dell'adesione di cui al comma 3, la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'art. 37, comma 1, del presente regolamento è ridotta alla metà.
- 5) La partecipazione del contribuente, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile. In tal caso l'ufficio, scaduti i termini di cui ai commi precedenti, provvederà ad emettere avviso di accertamento con preclusione al contribuente della possibilità di avvalersi dell'istituto di accertamento con adesione di cui all'art. 32 del presente regolamento.
- 6) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ARTICOLO 32
Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 30, comma 1, lett. a), può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'ufficio che ne rilascia ricevuta, istanza in carta libera di accertamento con adesione debitamente motivata e indicando il proprio recapito e-mail e telefonico.
- 2) Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.
- 3) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
- 4) La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto di cui al precedente art. 28, commi 1 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
- 5) Nel caso l'istanza non rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, la tardiva o mancata risposta da parte del competente ufficio comunale, così come la redazione del verbale negativo, non comportano sospensione dei termini per l'impugnazione, che continuano a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
- 6) L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.
- 7) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

ARTICOLO 33
Effetti dell'invito a comparire

- 1) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, in caso di procedimento ad iniziativa del contribuente, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 2) Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 3) Il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio, può rinviare l'incontro a tale data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.
- 4) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte dell'incaricato al procedimento.

ARTICOLO 34
Atto di accertamento con adesione

- 1) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio.
- 2) Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione, anche in forma rateale.

ARTICOLO 35
Perfezionamento della definizione

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso ovvero con il versamento della prima rata di cui al successivo comma 4.
- 2) Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
- 3) Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. A tal fine l'eventuale richiesta di pagamento rateale, su base trimestrale, viene inserita nell'accordo di adesione secondo le indicazioni date dal contribuente. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di cui al comma 1; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
- 4) Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In tal caso verrà notificato al contribuente atto impleto-esecutivo secondario di revoca della dilazione di pagamento, contenente gli elementi di cui all'art. 10, comma 4, del presente regolamento e verrà assegnato un termine di sessanta giorni dal perfezionamento della notifica per eseguire il versamento delle somme richieste, decorso il quale l'atto diventa titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive. Tale atto non è soggetto ad impugnazione.

ARTICOLO 36
Effetti della definizione

- 1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

- 2) L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
- 3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione. In caso di mancato versamento entro il termine di 20 giorni dalla redazione del verbale, l'accertamento con adesione (pur redatto e firmato dalle parti) non produce effetti e torna ad essere applicabile ai fini impositivi l'avviso di accertamento "esecutivo" originario.

ARTICOLO 37

Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Riduzione della sanzione

- 1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo (1/3) del minimo previsto dalla legge. In caso di infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione da parte del contribuente, sempre che l'istanza rientri nell'ambito applicativo dell'istituto in oggetto di cui al precedente art. 28, commi 1 e 3, il contribuente può usufruire dell'acquiescenza alle sanzioni comminate con l'atto d'accertamento originario purchè il versamento del dovuto avvenga entro il termine per ricorrere innanzi alle competenti commissioni tributarie.
- 2) Sono escluse da riduzioni le sanzioni eventualmente comminate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, le sanzioni per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti formulati dal Comune.

TITOLO VI – AUTOTUTELA

ARTICOLO 38

Potere di esercizio dell'autotutela

- 1) Il Funzionario responsabile dell'entrata tributaria, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati:
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
- 2) Costituiscono ipotesi, non esaustive, di illegittimità dell'atto:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per usufruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile d'ufficio.
- 3) Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e comunicato al destinatario dell'atto.
- 4) Il Funzionario responsabile dell'entrata può procedere all'annullamento e/o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
- 5) Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la Commissione Tributaria competente.
- 6) Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

ARTICOLO 39

Adempimenti degli uffici

- 1) Dell'eventuale annullamento o revoca è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

TITOLO VII – INCENTIVI

ARTICOLO 40 Incentivi al personale

- 1) Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, una quota del gettito accertato e riscosso a titolo di Imposta Comunale Propria (IMU) e Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI) è destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e ai compensi incentivanti del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari – Servizio Tributi, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 89 del TUEL.

TITOLO VIII – NORME FINALI

ARTICOLO 41 Norme finali e transitorie

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento, e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 3) E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni di cui al presente regolamento.